



2. LE PUNIZIONI FISICHE E UMILIANTI



20. Prendendo atto dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.2, il Comitato, con riferimento al proprio Commento Generale n. 8 (2006) sul diritto del minore alla protezione dalle punizioni corporali e da altre forme di punizione crudeli o degradanti, ribadisce le proprie Raccomandazioni precedenti (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 35) e sollecita l'Italia a:

- vietare esplicitamente per legge le punizioni corporali, anche leggere, in ogni contesto;
- sensibilizzare i genitori e il pubblico in generale sugli effetti dannosi delle punizioni corporali sul benessere dei minorenni;
- promuovere forme alternative positive, non violente e partecipative, di accudimento e disciplina dei minorenni.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 20

Le punizioni corporali sono diffuse in tutto il mondo e rimangono ancora oggi la forma più comune di violenza verso le persone di minore età, sia a casa che a scuola. Si stima che circa il 65% dei minorenni di età compresa tra 2 e 14 anni abbia subito punizioni corporali (punizioni fisiche e/o aggressioni psicologiche) da parte dei genitori o di altri caregiver¹⁹.

La maggior parte degli episodi di violenza sui bambini/e avviene all'interno della famiglia: nei soli Paesi industrializzati, circa il 58% dei minorenni ha subito una qualche forma di disciplina violenta in casa. Secondo i dati raccolti in 30 Paesi, sei bambini/e su dieci tra i 12 e i 23 mesi sono soggetti a disciplina violenta e di questi almeno la metà è esposta ad abusi verbali²⁰.

La pandemia di COVID-19 e le risposte dei paesi ad essa, hanno avuto un impatto significativo sulla prevalenza della violenza contro le persone di minore età e sono da monitorare i rischi di conseguenze negative a lungo termine²¹.

²⁰ Fonte Cesvi: https://www.cesvi.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-03-Indice-maltrattamento_WEB.pdf

²¹ Cfr. Global status report on preventing violence against children 2020: file:///C:/Users/DELL%20E7440/Downloads/9789240004191-eng.pdf



La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza impone, agli Stati che la ratificano, obblighi di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza verso i/le minorenni. Anche la Convenzione di Lanzarote ratificata dall'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 prestano particolare attenzione alle punizioni corporali in ogni ambito, e lo stesso Comitato ONU nelle proprie Raccomandazioni ha ribadito e sollecitato negli anni l'Italia a vietare con una legge esplicita le punizioni corporali in ogni contesto, a sensibilizzare genitori e società civile sugli effetti dannosi di tali pratiche e a promuovere la genitorialità positiva²².

La punizione corporale o punizione fisica è una pratica degradante. Le Nazioni Unite la definiscono come qualsiasi punizione in cui la forza fisica viene utilizzata e intesa a causare un certo grado di dolore o disagio, per quanto lieve.

Senza una riforma legislativa che vieti le punizioni corporali in ambito domestico difficilmente si potrà avere un cambiamento culturale che faccia emergere quanto le punizioni corporali non siano una soluzione educativa ma anzi un danno irreparabile nella vita di bambini, bambine e adolescenti. La prevenzione è l'unica chiave per interrompere un circolo vizioso di violenza, ma gli investimenti in questo senso sono ancora fortemente carenti nelle politiche e nei bilanci dei governi. Gli studi condotti negli anni dimostrano che le punizioni corporali aumentano i problemi comportamentali dei bambini nel tempo e non hanno alcun effetto positivo²³. Oggi, 63 Stati nel mondo hanno adottato questa misura fondamentale per proteggere le persone di minore età e garantire i loro diritti²⁴. Come dimostra

l'esperienza di altri paesi, se correttamente attuata, la riforma della legge è accompagnata da un costante declino dell'accettazione e dell'uso delle punizioni corporali nella società.

A partire dal 7° Rapporto CRC²⁵ è stata sollecitata una riforma normativa, affiancata all'avvio di campagne di sensibilizzazione a supporto della genitorialità positiva e contro l'uso delle punizioni fisiche come metodo educativo.

L'Italia soddisfa solo limitatamente questo obbligo di protezione dalle punizioni corporali²⁶, perché nelle leggi del nostro ordinamento questo genere di violenze è espressamente vietato soltanto in ambito scolastico²⁷ e dall'ordinamento penitenziario²⁸. Per ciò che concerne l'ambito familiare, la Corte di Cassazione già nel 1996²⁹ aveva dichiarato illegittima ogni forma di punizione corporale, ma tale divieto non è stato ancora recepito tramite un adeguamento normativo. Nonostante la Raccomandazione del Comitato ONU, rafforzata dalle raccomandazioni espresse dal Consiglio d'Europa³⁰ e da diversi organismi internazionali³¹, fra i quali l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite³², e malgrado l'espressa Raccomandazione all'Italia nell'ambito dell'*Universal Periodic Review*³³, non è stata comunicata alcuna intenzione da parte del Governo di adeguare la normativa.

Oggi nonostante il quadro normativo rimanga invariato, e permanga l'art. 571 c.p. nel suo testo originario, dottrina e giurisprudenza dominanti condividono l'impostazione secondo cui non sono ammesse forme di violenza tra i mezzi di correzione consentiti dall'ordinamento sovranazionale. Di fatto sebbene questo

²² Si rimanda all'ultimo Rapporto CRC per informazioni nel merito, non essendoci aggiornamenti legislativi: https://gruppcrc.net/wp-content/uploads/2020/11/XIrapportoCRC2020_compressed.pdf

²³ Fonte OMS: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/corporal-punishment-and-health>

²⁴ Cfr. il rapporto del 2021: <https://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/2021/04/Prohibiting-all-corporal-punishment-of-children-laying-the-foundations-for-nonviolent-childhoods.pdf>

²⁵ Si veda <http://gruppcrc.net/documento/7o-rapporto-crc/>.

²⁶ Cfr. la scheda sulle punizioni corporali dell'Italia: https://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/country-reports/Italy_IT.pdf

²⁷ Regolamento Scolastico del 1928; Cass. Sez. I Ord., sent. 2876 del 29/03/1971: "Gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica".

²⁸ Legge 354/1975 - Norme sull'ordinamento penitenziario: "Non consente l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti".

²⁹ Cfr. la sentenza della Cassazione n. 4904 del 18/03/1996, Pres. Cambria, Rv. 205033. E ancora, in riferimento all'uso di punizioni corporali, la sentenza n. 45859 del 23 novembre 2012.

³⁰ Cfr. la campagna 2008 del Consiglio d'Europa contro le punizioni corporali: <http://www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment>.

³¹ Il 17 luglio 2013 il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), istituito presso il Consiglio d'Europa, aveva dichiarato ammissibile la denuncia presentata nei confronti dello Stato Italiano dall'Associazione per la protezione di tutti i bambini (APPROACH), per violazione dell'art. 17, parte II, lettera b, della "Carta Sociale Europea" e del relativo "Protocollo addizionale".

³² Si veda il Rapporto ONU (2006): <http://www.unicef.it/doc/2780/pubblicazioni/rapporto-onu-sulla-violenza-sui-bambini.htm>.

³³ "Explicitly prohibit all corporal punishment of children, bringing legislation into line with the 1996 Supreme Court ruling against violence in child-rearing". Cfr. <http://www.upr-info.org/en> e <http://www.upr-info.org/database/>



sia l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione³⁴, sussistono ancora delle sentenze di merito e anche pronunce della Corte di Cassazione che vanno nella direzione opposta, specie quando si tratta di ambito familiare. Secondo un'interpretazione dottrina, nei rapporti familiari sarebbe proprio la stessa natura del legame che li costituisce, fondato su basi affettive e rivolto, con tale potere, solo verso i figli minorenni, a giustificare, seppur con molti dubbi, l'uso di una modicissima *vis* (uno scappellotto), talvolta necessaria si è sostenuto, a supportare la stessa funzione educativa o protettiva dei genitori.

Sebbene la normativa sovranazionale stia orientando l'interpretazione della norma contenuta nell'art. 571 c.p. e che molte corti in caso di violenza tendano a ricondurre le condotte violente nei reati di lesioni, percosse, violenza privata o maltrattamenti, rimane un dato di fatto: che il secondo comma di tale articolo prevede che "se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 [...]; se ne deriva la morte si applica la reclusione da tre a otto anni", mantenendo nel nostro ordinamento una legittimazione alla violenza in quanto non è pensabile che tali conseguenze non possano che derivare da azioni di violenza. Sarebbe quindi necessario un intervento del legislatore volto ad eliminare dal Codice penale una reminiscenza ispirata a principi di autoritarismo.

Pertanto, **il Gruppo CRC raccomanda:**

1. Al **Parlamento** di adottare una riforma normativa che vieti espressamente ogni possibilità di punizione corporale e violenta anche in ambito familiare e in tutti i luoghi di cura entro il 2030;
2. Al **Dipartimento per le politiche della famiglia** e al **Ministero dell'Istruzione** di potenziare gli interventi di sostegno alle situazioni di criticità delle famiglie fragili, con *home visiting*, quali strumenti di supporto alla genitorialità positiva, e di promuovere azioni di sensibilizzazione nelle scuole e con la comunità educante rispetto all'educazione positiva, per far sì che le punizioni corporali, così come le altre forme di violenza nei confronti dei minorenni siano conosciute e riconosciute da chi si occupa di bambini/e, ragazzi/e;
3. Al **Governo** di impegnarsi a misurare i progressi rispetto al tema delle punizioni corporali includendo l'indicatore SDG 16.2.1 nelle statistiche nazionali.

³³ "Explicitly prohibit all corporal punishment of children, bringing legislation into line with the 1996 Supreme Court ruling against violence in child-rearing". Cfr. <http://www.upr-info.org/en> e <http://www.upr-info.org/database/>

³⁴ Cfr. la sentenza della Cassazione Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 07/12/2016) 19/01/2017, n. 2669: <https://renatodisa.com/corte-di-cassazione-sezione-vi-penale-sentenza-19-gennaio-2017-n-2669/>